

STATUTO

CONSORZIO VIA PORTOGALLO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA PORTOGALLO 2

Numero REA: RN - 303556

Codice fiscale: 03673620401

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato <u>"B"</u> al N. <u>873/484</u> di Repertorio
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	Ai sensi del Decreto Legislativo C.P.S. 14 Dicembre 1947, numero 1577, articolo 27, come modificato dall'articolo 14, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, numero 59, è costituito con sede nel Comune di Rimini, nella forma di Società cooperativa un consorzio tra cooperative sociali denominato "Consorzio Via Portogallo Cooperativa Sociale" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla Cooperativa si applicano inoltre le normative Comunitarie, Nazionali e Regionali in merito.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata attraverso la promozione di azioni volte a promuovere le attività delle Cooperative socie le quali operano nelle attività di inserimento lavorativo e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, il sostegno e il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.	
	La Cooperativa costituita ai sensi dell'articolo 8), legge 381/91, propone azioni che favoriscano l'attività delle cooperative sociali socie attraverso:	
	A. i servizi alla persona, in specifico, la gestione diretta o convenzionata di servizi socio-sanitari ed educativi, riabilitativi, rivolti a soggetti disabili e/o comunque svantaggiati, ivi compreso la realizzazione di strutture attinenti.	
	B. svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate allo scopo mutualistico nonché la gestione di attività di formazione professionale per utenti ed operatori.	
	La Cooperativa, come organismo di servizio, ha per scopo l'assunzione, sia da privati che da enti pubblici, dei seguenti lavori opere e forniture, da affidare, per la relativa esecuzione, alle Cooperative aderenti.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano, per ciò steso aderisce alla	

Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed alla Confcooperative, ed ai loro organismi periferici.

In particolare la Cooperativa ha lo scopo di:

1. incrementare, promuovere e sviluppare le attività delle cooperative socie, sia sotto l'aspetto gestionale che organizzativo anche attraverso la messa a disposizione di propri beni anche immobiliari;
2. ridurre i costi di produzione e razionalizzare i costi gestionali delle imprese socie;
3. promuovere programmi, di ricerca e sperimentazione, di riconversione, razionalizzazione produttiva e di ammodernamento delle Cooperative socie;
4. eseguire studi ed indagini di mercato, nonché curare la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti e dei servizi dei soci, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per le ricerche di mercato;
5. informare gli operatori associati in ordine alle disposizioni di legge, ai regolamenti comunitari, alle situazioni e previsioni di mercato ed ogni altra disposizione;
6. migliorare qualitativamente la produzione dei soci e sviluppare la valorizzazione dell'attività commerciale;
7. tutelare nel migliore modo possibile gli interessi dei soci, promuovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- valorizzare e commercializzare, in Italia e all'estero, i servizi e i prodotti delle imprese socie;
- esercitare tutte le altre attività di interesse comune, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ivi comprese attività immobiliari quali acquistare, gestire, vendere, permutare, locare, affittare, usare, condurre, comodare, acquisire o cedere a favore dei soci.

La Cooperativa per raggiungere le finalità e gli scopi di cui al precedente articolo potrà:

- 1- predisporre e gestire programmi promozionali e pubblicitari a favore delle imprese socie;
- 2- istituire e depositare marchi commerciali disciplinandone l'uso nell'intento di tutelare e valorizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti dei soci;
- 3- istituire servizi amministrativi e sistemi informativi a favore dei soci e delle società controllate e/o collegate;
- 4- compiere tutte le operazioni contrattuali, finanziarie e bancarie necessarie, anche in partecipazione con altre società ed enti, contrarre mutui, per la realizzazione di piani di intervento, per manutenzione ed ammodernamento di strutture per la conservazione e la commercializzazione delle imprese socie;
- 5- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché i

finanziamenti ed i contributi disposti da Enti pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

6- fornire ai soci l'assistenza relativa a tutte le operazioni tecniche;

7- predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attività dei soci.

Per la realizzazione delle iniziative, azioni o servizi di interesse di tutti o parte dei soci, dovranno essere adottati appositi regolamenti, approvati dall'assemblea dei soci al fine, anche, di ripartire equamente i costi fra i soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dell'Assemblea. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse a far parte del consorzio le cooperative sociali rette secondo i principi di cui alla legge 8 novembre 1991, numero 381 ed eventualmente anche altre società cooperative, nei limiti di cui all'articolo 8 della legge stessa.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché soci finanziatori disciplinati dall'art. 2526 cod. civ. .

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette in imprese in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

Se la domanda è presentata da società:

- a) la ragione o la denominazione sociale, la sede legale, codice fiscale e partita iva;
- b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) copia della delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione alla Cooperativa;
- e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) l'impegno di attenersi al presente statuto ed ai regolamenti interni,

Cole per i pot

dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai programmi deliberati ed ai contratti stipulati;

L'organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci, la quale accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'assemblea dei soci;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

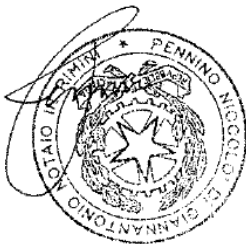
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli, nel rispetto dei regolamenti e secondo le modalità prescritte ai relativi organi deliberativi;

d) a consegnare, in modo permanente, le qualità e varietà produttive, secondo le modalità stabilite da appositi regolamenti o annualmente dall'assemblea dei soci;

e) a partecipare all'attività sociale ed a avvalersi dei servizi disposti a favore dei soci per le proprie necessità aziendali, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti interni e dagli impegni contrattuali assunti;

f) di sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli della Cooperativa;



g) a rispettare le disposizioni di carattere sanitario ed alimentare che potranno essere emanate dall'assemblea dei soci o stabilite dal regolamento interno approvato dall'assemblea;

h) concorrere alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

i) rispettare eventuali patti parasociali sottoscritti dalle cooperative socie.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, almeno con 6 mesi di anticipo.

Spetta all'assemblea dei soci constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 27).

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, dei patti parasociali sottoscritti dai soci, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del

Consiglio di amministrazione;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 18, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 14 (Soci finanziatori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

2. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci

ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

3. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

4. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

5. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

6. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

7. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto

- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
- oltre 200 azioni: n. 5 voti.

8. L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

9. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del presente Statuto.

10. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

11. Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci operatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci operatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci operatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti



rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

12. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

13. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

14. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

15. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente comma 5, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO V RISTORNI

Art. 15 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che sia stata attribuita ai soci finanziatori la remunerazione privilegiata prevista dal precedente art. 14 comma 11

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di valore non inferiore a 1.000,00 Euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale conferito dai soci finanziatori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di € 500,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerazione gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 17 (Caratteristiche delle quote)

Le quote detenute dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista per legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici e tenuto conto del privilegio previsto dal precedente art. 14 comma 11, in favore dei soci finanziatori;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 14;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 16.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ritorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f) del presente articolo 18 nonché dopo avere attribuito ai soci finanziatori la remunerazione privilegiata prevista dal precedente art. 14 comma 11.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i

centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al precedente art. 14, comma 10, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 14 e alla relativa delibera di emissione;
- 3) approva regolamenti cui al successivo art. 29;
- 4) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi del precedente art. 6;
- 5) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 14.

Art. 20 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax, E-mail con conferma di lettura o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

colloquio



In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e seguenti codice civile.

Art. 22 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri su decisione dell'Assemblea in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni

sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dell'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta della totalità degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio

sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dell'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Spetta alla decisione dell'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 26 (Collegio Sindacale e revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi

**TITOLO VIII
CONTROVERSIE**

Art. 27 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da Presidente della CCIAA di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 28 (Scioglimento anticipato)

La Società Cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 2484 del codice civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

TITOLO X **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 29 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti o patti parasociali sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Carlo Melis



18 di 18